



Le indicazioni dell'INAIL per la tutela infortunistica da infezione da corona virus in occasione di lavoro

AVV. ROSSANA CASSARÀ | AVV. LORENZA GIARDINI

Con la **circolare n. 13 del 3 aprile 2020** e con successiva **lettera circolare n. 5392 del 24 aprile 2020**, l'INAIL individua ambito e presupposti della tutela infortunistica prestata nei casi di infezione da corona virus contratta in occasione di lavoro.

Il punto di partenza è l'**art. 42 del D. L. 18/2020, c.d. Cura Italia**, che qualifica l'infezione da coronavirus quale infortunio sul lavoro disponendo che *“nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”*.

La circolare INAIL chiarisce l'ambito della tutela assicurativa prestata, sia sotto il profilo dei destinatari, cioè tutti i soggetti assicurati dall'Istituto quindi lavoratori dipendenti ed assimilati, sia sotto il profilo del requisito della riconducibilità all'**occasione di lavoro**. Sul punto l'Istituto richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l'infortunio si considera avvenuto **“in occasione di lavoro”** e quindi indennizzabile dall'Inail, non

solo quando si sia verificato nell'espletamento delle mansioni tipiche del lavoratore ma anche di attività strumentali o accessorie, in tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività lavorativa si svolge. L'INAIL dà atto poi di una **presunzione semplice di origine professionale dell'infortunio** per gli operatori sanitari e per i lavoratori che hanno un costante contatto con il pubblico/utenza - ad esempio lavoratori che operano in front/office alla cassa o gli addetti alle vendite/banconisti - che sono maggiormente esposti al rischio contagio.

Ma le suddette fattispecie non sono le uniche riconosciute dall'Istituto come meritevoli di tutela, riservandosi la valutazione anche di situazioni in cui non vi sia prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi **“gravi precisi e concordanti”** tali da far scattare la presunzione semplice. In questi casi, si applicherà l'**ordinaria procedura di accertamento medico-legale** che si avvale di elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

I casi di infezione da coronavirus, come detto, sono ricondotti nell'ambito delle affezioni morbose inquadrate dall'INAIL nella categoria degli **infortuni sul lavoro**, essendo la **causa virulenta** equiparata a quella violenta.



Come ricorda la stessa Circolare, la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale risiede nella diversa causa:

- l'infortunio sul lavoro è la lesione originata in occasione del lavoro da una causa violenta, che ha un effetto immediato;
- la malattia professionale è l'evento dannoso che influisce sulla capacità lavorativa della persona, trae origine da una causa connessa alla propria attività lavorativa e agisce lentamente sull'organismo del lavoratore.

Ai fini dell'attivazione della tutela assicurativa è indispensabile, come di norma: - la predisposizione e trasmissione telematica da parte del medico all'INAIL del **certificato medico** di avvenuto contagio che dovrà riportare una serie di dati (quali i dati anagrafici del lavoratore e datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore etc.). Fondamentale è, per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, l'indicazione nel certificato medico delle cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate;

- la **denuncia/comunicazione d'infortunio** a cura del datore di lavoro, il cui termine decorre dal giorno in cui il datore di lavoro è venuto conoscenza dell'avvenuto contagio.

Anche gli eventi di contagio durante il percorso casa-lavoro sono espressamente coperti da tutela assicurativa quali **infortuni in itinere**. Da segnalare sul punto è la prescrizione da parte dell'Inail dell'uso del mezzo privato ritenuto "necessitato" per raggiungere dalla

propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa, in quanto il rischio di contagio è molto più probabile su mezzi pubblici affollati. Si tratta ovviamente di una prescrizione valida solo per il periodo di emergenza.

In favore dei **familiari dei lavoratori deceduti** per aver contratto il coronavirus sul lavoro, l'INAIL prevede il riconoscimento di tre prestazioni: la rendita; l'assegno funerario; l'*una tantum* a carico del Fondo gravi vittime infortuni sul lavoro (in favore anche dei familiari dei lavoratori deceduti e non assicurati Inail, es. i medici non iscritti all'Inail, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia e i liberi professionisti).

Da ultimo, con la citata **lettera circolare prot. n. 5392 del 24 aprile** scorso, l'Inail ha sollecitato il personale ispettivo all'urgente definizione dei casi di eventi mortali denunciati, per consentire agli uffici di disporre al più presto l'erogazione delle prestazioni. Nonostante l'apprezzabile sforzo dell'Istituto, la difficile prova della riconducibilità delle circostanze del contagio in ambito lavorativo, per i lavoratori non coperti dalla presunzione semplice dell'origine professionale del contagio, darà con ogni probabilità vita ad un "triste" contenzioso.

Avvertenza ⓘ

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of **HLB International**
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56